

**MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE
QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA BLU BANCA SPA**

INDICE

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	3
FINALITÀ DEL MODELLO	4
VALORI SOCIETARI E OBIETTIVI	4
COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
Requisiti di professionalità e criteri di competenza	6
Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	8
Interlocking.....	10
Indipendenza di giudizio	10
Disponibilità di tempo	11
Requisiti di indipendenza.....	12
Criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione	12
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	13

Premessa

Il Regolamento del Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione approvato nella seduta del 08/04/2021, con verbale n. 260, prevede che annualmente il Consiglio di Amministrazione verifichi la propria composizione quali-quantitativa al fine di constatarne la rispondenza a quella considerata ottimale per svolgere al meglio i compiti assegnati, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a detti fini.

I risultati e le verifiche vengono comunicate ai Soci attraverso la relazione sulla gestione, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione o di nomina di uno o più consiglieri, viene messo a disposizione dei Soci un documento con il quale viene loro comunicato il profilo teorico atteso e ritenuto idoneo per assolvere con consapevolezza, professionalità e competenza all'incarico, impegnando tempo e risorse adeguate alla complessità dello stesso. È fatta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio, sottoponendo i risultati al parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei Principi Generali e delle Linee applicative della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Sez. IV, "*Composizione e nomina degli organi sociali*", sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti e all'esito del procedimento istruttorio di autovalutazione periodico del quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha illustrato i risultati, al fine di verificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico atteso dei candidati alla carica di Consigliere.

Definizioni

Nel presente Modello, i termini indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato di seguito attribuito o richiamato:

- "**Banca**" indica Blu Banca Spa;
- "**Circolare 285**" indica la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- "**Decreto MEF**" indica il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti", approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- "**Gruppo Bancario**" indica il Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;

- “**Modello**”: indica il presente Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- “**TUB**” indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- “**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Finalità del Modello

Il “*Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” ha la funzione di individuare *ex ante* il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e competenza, nonché di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di Consigliere, nelle seguenti circostanze:

- (i) in occasione della nomina o del rinnovo delle cariche sociali. In tale circostanza, l’autovalutazione è anche indirizzata a definire una composizione ottimale degli organi sociali in ordine agli obiettivi di funzionamento e rappresentatività;
- (ii) a seguito di variazioni nella composizione originaria dell’organo sociale (ad esempio a seguito di cooptazione di un componente dell’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2386 codice civile);
- (iii) in conseguenza di significative variazioni nell’ampiezza delle deleghe attribuite ad un singolo componente dell’organo sociale.

Valori societari e obiettivi

La Blu Banca è una banca del gruppo Banca Popolare del Lazio (di seguito, la “**Banca**”), al servizio delle imprese e dei territori di riferimento di cui è espressione.

L’obiettivo primario della Banca è quello di rappresentare un riferimento certo nello sviluppo economico e sociale delle comunità nelle quali opera, interpretando al meglio le esigenze economiche e sociali delle stesse. L’obiettivo della creazione di valore per i soci e per la collettività viene perseguita nell’ottica della sua sostenibilità nel tempo, attraverso una gestione socialmente responsabile che tende a valorizzare il risparmio delle famiglie e a sostenere con il credito lo sviluppo del sistema produttivo, avendo costantemente in attenzione le esigenze di tutti i portatori di interessi (soci, clienti, dipendenti, fornitori).

Composizione quantitativa

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed

alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri, dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi, nonché dell'evoluzione intervenuta a livello dimensionale, si ritiene ottimale portare il numero a 11 (undici) componenti, in linea con lo Statuto

Composizione qualitativa

In tema di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, si richiede che i singoli Consiglieri siano pienamente consapevoli della loro funzione a presidio della sana e prudente gestione e della delicatezza della carica, proattivi e svolgere l'incarico con la necessaria competenza e con adeguata conoscenza. In particolare, si richiede che ogni Amministratore:

- a. sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- b. sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- c. dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;
- d. partecipi proficuamente agli eventi formativi eventualmente programmati per assicurare nel tempo le competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio e con consapevolezza il ruolo assegnato;
- e. esprima una adeguata conoscenza (i) del *business* bancario; (ii) delle dinamiche del sistema economico-finanziario; (iii) della regolamentazione della finanza; (iv) delle metodologie di gestione, controllo e misurazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Inoltre, almeno 3 (tre) Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al punto 6.6 che segue, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La valutazione in tema di verifica dei requisiti e delle esperienze maturate e delle conoscenze tecniche possedute tiene conto di quanto previsto dall'art. 26 del TUB, dal Decreto MEF, degli Orientamenti EBA e dallo Statuto Sociale per l'assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di *interlocking* previsto dall'art. 36 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati a svolgere in modo efficace l'incarico, tenendo conto del profilo teorico individuato.

Requisiti di professionalità e criteri di competenza

Requisiti di professionalità

Gli amministratori sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Con riferimento agli amministratori non esecutivi, ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio, per almeno tre anni, delle ulteriori seguenti attività o funzioni, svolte anche alternativamente:

- c. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'Amministratore svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell'elevata importanza del ruolo del Presidente all'interno dell'organo amministrativo, richiede che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni attraverso una o più delle attività o funzioni elencate ai punti da (a) a (e) precedenti.

Criteri di competenza

Tutti gli Amministratori della Banca devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

-
- a. mercati finanziari;
 - b. regolamentazione nel settore bancario e finanziario
 - c. indirizzi e programmazione strategica;
 - d. assetti organizzativi e di governo societari;
 - e. gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'Amministratore in tali processi);
 - f. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - g. attività e prodotti bancari e finanziari;
 - h. informativa contabile e finanziaria;
 - i. tecnologia informatica.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui al paragrafo che precede siano idonee rispetto a:

- a. i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'Amministratore e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- b. le caratteristiche della Banca, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, debba avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti, fra cui anche un'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di competenza, l'Allegato al Decreto MEF stabilisce che la relativa valutazione può essere omessa laddove gli Amministratori abbiano maturato l'esperienza di seguito dettagliata, a seconda dello specifico incarico ricoperto:

Amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), del Decreto MEF	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1, del Decreto MEF	3 anni (maturati negli ultimi 6 anni)
Altri amministratori non esecutivi	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
Presidente del Consiglio di Amministrazione	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
Amministratore Delegato e Direttore Generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), del Decreto MEF	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca - oltre a possedere i requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili - non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una Banca o possano comportare per la stessa conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF, è in possesso dei requisiti di onorabilità il candidato alla carica di Amministratore che:

- (a) non si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 cod. civ;
- (b) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non è stato condannato con sentenza definitiva:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 cod. pen.;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- (c) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- (d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, non si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater TUF;
- (e) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alcuna delle pene previste:
 - 1. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.;
 - 2. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.

Criteria di correttezza

- 1) In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli Amministratori devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto MEF, soddisfa i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse il candidato alla carica di Amministratore che:
 - (a) non è soggetto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 cod. pen.;
 - (b) non è soggetto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - (c) non è soggetto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - (d) non è soggetto a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- (e) non è soggetto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), TUB e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF;
- (f) non svolge incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231;
- (g) non svolge incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b) TUB o a procedure equiparate;
- (h) non ha ricevuto provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- (i) non ha ricevuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- (j) non è oggetto di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- (k) non sono riportate informazioni negative sull'esponente nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, TUB.

Interlocking

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di *interlocking*") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio.

Indipendenza di giudizio

Gli Amministratori devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). Essi agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e

dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Disponibilità di tempo

La disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che gli Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endoconsiliari, ove essi ne siano membri.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione verifica che gli Amministratori siano effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, nonché degli eventuali ulteriori incarichi ricoperti in società o enti, ovvero degli eventuali ulteriori impegni o attività lavorative o professionali.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. Tale misura è infatti influenzata da numerosi fattori quali, ad esempio, la dimensione e complessità della Banca, il ruolo ricoperto dall' Amministratore nella Banca stessa, l'esperienza pregressa dell' Amministratore, i suoi impegni ulteriori, e così via.

Al fine di rendere più agevole e armonizzata la verifica della congruità della disponibilità di tempo degli Amministratori la Banca individua delle soglie all'interno delle quali si presume che l' Amministratore soddisfi il criterio della disponibilità di tempo e assicura che l'Esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

In sede di verifica dei requisiti *ex art. 26 TUB*, nonché in sede di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo competente, verifica partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi e qualitativi in capo agli Amministratori oggetto di verifica. In quest'ambito, il Consiglio di Amministrazione presta particolare attenzione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'Amministratore nonché alle attività professionali eventualmente svolte da quest'ultimo. Si presuppone che soddisfino il requisito della disponibilità di tempo gli Amministratori il cui impegno totale dedicato alla Banca sia almeno pari alle seguenti soglie minime:

- a. 160 giorni all'anno per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b. 60 giorni all'anno per gli Amministratori indipendenti;
- c. 60 giorni all'anno per gli Amministratori che siano componenti di eventuali ulteriori comitati ovvero che abbiano ricevuto deleghe particolari;
- d. 40 giorni all'anno per gli Amministratori che non siano ricompresi in nessuna delle fattispecie che precedono.

Requisiti di indipendenza

Sono considerati indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di cui (i) all'art. 13 del Decreto MEF; (ii) all'art. 11, dello Statuto Sociale; e (iii) all'art. 6 del “Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati”.

Criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a. alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b. favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c. supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale;
- d. tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi:

Equilibrio tra i generi

Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente sull'opportunità di assicurare, nell'individuazione delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti.

A tal fine, in sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB, il Consiglio di Amministrazione accerta il rispetto della raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza e, in particolare, della Comunicazione della Banca d'Italia “*Benchmark di diversity per il sistema bancario italiano*” del luglio 2015, secondo cui almeno il 20% degli Amministratori deve appartenere al genere meno rappresentato. Diversamente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire adeguate motivazioni in caso di mancato raggiungimento della soglia raccomandata.

Indipendenza Statutaria

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Decreto MEF, e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- a. abbiano avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- b. rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;

- c. siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca;
- d. siano stretti familiari, così come definiti dall'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, lo Statuto della Banca ed eventuali altri regolamenti in materia.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposto, ove richiesto, alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia.

Le disposizioni di cui al presente Modello si applicano alle nomine successive alla data della sua adozione.



Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio, 39 - 00147 ROMA – Tel. 06.51303111
Centro Servizi Direzionali: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 VELLETRI – Tel. 06.964401
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – P.I. 15854861000 – C.F. 02078470560 - Capitale sociale € 34.372.246,00 i.v. Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
www.blubanca.it - info@blubanca.it - blubanca@legalmail.it